

REGOLAMENTO (CE) N. 998/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1997

che adatta gli allegati del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2447/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 15, paragrafo 3 e 19,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3281/94 stabilisce la procedura da seguire per gli adattamenti relativi agli allegati I e II che si rendessero necessari per modifiche apportate alla nomenclatura combinata;

considerando che il regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione⁽³⁾ modifica dal 1° aprile 1997 la nomenclatura combinata allegata al regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione⁽⁴⁾ tenuto conto delle discussioni nell'ambito dell'OMC dove si è concluso che determinati prodotti dovrebbero essere ritirati dal trattamento di esenzione riservata ai prodotti farmaceutici; considerando che i relativi prodotti sono stati esclusi dallo schema di preferenze tariffarie generalizzate unicamente sulla base della loro esenzione dai diritti doganali e che è quindi oppor-

tuno reincluderli negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 3281/94 quando sono reintrodotti i diritti doganali; considerando che è quindi opportuno adattare conformemente tale allegato con effetto dal 1° aprile 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 3281/94 deve essere adattato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 15. 3. 1997, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.